

**SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO -
IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO NELLE SEDI DI**

**IRPET – ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA
TOSCANA**

ARS - AGENZIA REGIONALE DI SANITA'

**CENTRO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA SICUREZZA DEL
PAZIENTE**

**VILLA LA QUIETE ALLE MONTALVE
VIA PIETRO DAZZI 1 - FIRENZE**

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE

1. PREMESSA

Il presente documento disciplina, riguardo i dettagli tecnici e prestazionali, la partecipazione alla procedura indetta da Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, d'ora in avanti IRPET, per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termo-idraulici e di condizionamento nelle sedi di IRPET, ARS - Agenzia Regionale di Sanità (d'ora in avanti, ARS) e Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente (d'ora in avanti, Centro GRC), presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, di proprietà di Regione Toscana e concesso in uso ai soggetti sopra specificati, ubicato a Firenze in via Pietro Dazzi n. 1.

La procedura di affidamento è svolta mediante il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) - Sezione Enti ed Agenzie regionali. La procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi (manutenzione e riparazione) agli impianti di climatizzazione e produzione ACS e agli impianti idrici e idrico-sanitari, CPV "50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici".

Le prestazioni contrattuali derivanti dall'affidamento dovranno essere conformi a quanto stabilito nella lettera di invito a presentare offerta, nel presente Capitolato tecnico-prestazionale (Allegato 1 alla lettera di invito) e nel documento Allegato A.1.1. al presente Capitolato.

2. OBBLIGO DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE

Il Fornitore dovrà operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto:

- in materia di sicurezza degli impianti, dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, per le parti di questa rimaste in vigore;
- in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste nel presente Capitolato, dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni;
- in materia di prevenzione incendi, dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- in materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come integrato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

Si precisa che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al citato Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere eseguiti da Impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità ogni qualvolta queste si rendano necessarie.

Tutte le attività connesse ai servizi di controllo, manutenzione e riparazione degli impianti dovranno essere eseguite secondo le buone regole dell'arte, con ciò intendendosi tutte le norme tecniche di corretta esecuzione delle attività (UNI, CEI, norme CEN o di enti normatori ufficiali dell'Unione Europea). A tale proposito, si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti norme tecniche di settore cui il Fornitore dovrà attenersi nell'esecuzione delle prestazioni:

Impianti di riscaldamento e climatizzazione

- Legge 186 del 01/03/68
- UNI 8364 Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione – 28/02/84
- UNI 8364 FA 146-84, Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8364. Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione – 30/09/84
- UNI 9317 Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo – 28/02/89

- UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile – 01/06/89
- UNI 8884 Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di raffreddamento e di umidificazione – 28/08/88
- UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione – marzo 1981
- UNI 10339 impianti idraulici ai fini del benessere
- D.M. 1 dicembre 1975 titolo II: norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
- D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052, e art.135 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380
- Legge n. 46 del 5 marzo 1990 artt. 8 e 14, D.P.R.218 del 13/05/98
- Legge 10/91, regolamento attuativo D.P.R. 412/93 e s.m.i
- D.P.R. 380/2001 Capo V
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e art 2 comma 282 L. 24 dicembre 2007 n. 244
- D.L. 63/2013
- D.P.R. 74/2013

Impianti di trasporto ed utilizzo del gas

- UNI 10436 caldaie a gas di portata termica nominale inferiore a 35 kW, controllo e manutenzione
- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996, progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti alimentati a gas
- Legge 1083 del 6/12/1971, norme sulla sicurezza nell'impiego del gas combustibile
- UNI 8723:2010 relativa ad "Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza"

Le normative richiamate si intendono aggiornate con eventuali successive integrazioni e modifiche. Si precisa che qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero essere emanate nuove normative, le stesse si intendono in sostituzione delle precedenti.

Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni dovessero essere emanate nuove normative, le stesse si intendono in sostituzione delle precedenti.

E' obbligo del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia, ivi comprese le prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Ispettorato del Lavoro.

3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEI SERVIZI

Gli impianti oggetto dei servizi di cui al presente documento sono i seguenti:

- impianti di riscaldamento
- impianti di raffrescamento
- impianti di distribuzione, evacuazione aeriformi e per ventilazione locali
- impianti idrici

Il dettaglio degli impianti oggetto dei servizi è riportato nelle **SCHEDA ATTIVITA' E FREQUENZE** di ciascun impianto, **riportate nell'allegato A.1.1 al presente documento**

I servizi agli impianti sopra indicati comprendono le seguenti attività:

1. conduzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento;
2. esecuzione della funzione di "terzo responsabile";
3. attività di controllo;
4. manutenzione programmata;

5. manutenzione predittiva, ovvero interventi di manutenzione effettuati al seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;
6. manutenzione a richiesta su guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex ante;
7. reperibilità e pronto intervento.

I predetti servizi saranno remunerati con le seguenti modalità, di seguito dettagliate:

A.1 – SERVIZI A CANONE

A.2 – SERVIZI FUORI CANONE

Le attività oggetto dei servizi di cui al presente documento riguardano locali in cui sono svolte le attività istituzionali degli Enti. Sarà cura del Fornitore provvedere all'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisorie e di presidio atte a salvaguardare la salute e la sicurezza di persone e cose. Il Fornitore dovrà arrecare il minimo intralcio al regolare svolgimento del lavoro svolto dal personale degli Enti, concordando, quando necessario, le modalità degli interventi con il Soggetto Aggiudicatore.

A.1 – SERVIZI A CANONE

Le attività comprese nel canone sono:

- Conduzione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento
- Esecuzione della funzione di “Terzo responsabile”
- Attività di controllo e manutenzione programmata

Conduzione degli impianti.

Il servizio consiste nell'esecuzione di tutte le attività di predisposizione, controllo, prove, verifiche degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e di distribuzione aria, da eseguirsi a) prima dell'accensione, b) all'accensione, c) durante il periodo di attivazione, d) allo spegnimento degli impianti, nei contenuti e con le modalità riportate nelle **SCHEDE ATTIVITA' E FREQUENZE di ciascun impianto, riportate nell'allegato A.1.1 al presente documento.**

Esecuzione della funzione di “Terzo responsabile”.

La conduzione degli impianti include la funzione di “Terzo responsabile” , ai sensi di quanto disposto all'art. 7 del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, all'art. 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e dal D.M. 10/02/2014 (Ministero dello Sviluppo Economico), nonché secondo quanto stabilito con normativa della Regione Toscana (L.R. 24/02/2005, n. 39, come integrata e modificata con L.R. 16/12/2016, n. 85; D.P.G.R. 3/03/2015, n. 25/R e relativi provvedimenti attuativi).

La predetta funzione comprende:

- l'esecuzione della manutenzione come da legislazione vigente e leggi regionali in materia;
- l'esecuzione dei controlli di efficienza energetica RCEE e l'invio dei medesimi alle competenti autorità nella periodicità stabilita dalle leggi vigenti;
- la collocazione all'esterno della centrale termica di una targa riportante i dati relativi alle fasce orarie di riscaldamento previste e l'orario di attivazione dell'impianto
- l'applicazione della normativa F-GAS e la certificazione dell'impianto presso ISPRA;
- la resa della dichiarazione di cui all'art. 16, comma 1, del DPR 43/2012;
- la compilazione dei libretti di impianto;
- l'assistenza alle attività ispettive condotte da soggetti terzi autorizzati.

Con riferimento all'esercizio di tale funzione, il Fornitore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal

decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008. Deve essere inoltre abilitato con riferimento alle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto.

Il personale addetto alla conduzione della centrale termica deve possedere l'apposito patentino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, come modificato dall'art. 3, comma 20, del D.Lgs. 29/06/2019, n. 128.

Il personale addetto alla conduzione dell'impianto di raffrescamento deve possedere il patentino di frigorista e certificazione F-GAS, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 8 e 9 del DPR 27/01/2012, n. 43.

Attività di controllo e manutenzione programmata.

I servizi dovranno essere espletati attraverso una serie di attività la cui **frequenza minima obbligatoria** varia in funzione degli impianti oggetto dei servizi, in base a quanto stabilito nelle **SCHEDE ATTIVITA' E FREQUENZE** di ciascun impianto, **riportate nell'allegato A.1.1 al presente documento.**

A.2. SERVIZI FUORI CANONE

Le attività non comprese nel canone, e che pertanto sono remunerate separatamente, sono costituite da:

1. interventi di manutenzione effettuati al seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex ante;
2. reperibilità;
3. reperibilità di estrema urgenza (pronto intervento).

Manutenzione predittiva o su guasto finalizzata al mantenimento o ripristino del regolare funzionamento degli impianti.

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti, il Fornitore è tenuto ad intervenire, prevenendo, quando ciò è reso possibile dall'evidenza di eventi predittivi, ovvero eliminando, ove siano occorse, le anomalie, mediante la riparazione e/o la sostituzione delle componenti guaste o logorate.

La necessità di interventi di manutenzione predittiva o a guasto rilevata dal Fornitore dovrà essere da questi tempestivamente segnalata al Soggetto Aggiudicatore mediante posta elettronica. Gli interventi saranno autorizzati dal Soggetto Aggiudicatore con il medesimo mezzo. Gli interventi non potranno essere eseguiti senza autorizzazione del Soggetto Aggiudicatore.

E onere del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) sia di ricambio.

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel canone, il Soggetto Aggiudicatore, nel rispetto della normativa vigente, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.

Reperibilità

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, mettendo a disposizione del Soggetto Aggiudicatore un **indirizzo di posta elettronica** ed un **numero di telefono** a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche o malfunzionamenti su una qualsiasi componente degli impianti oggetto della manutenzione.

La reperibilità come sopra indicata potrà essere a carattere **ordinario** o **urgente**.

Per gli interventi **ordinari** il Fornitore, a seguito delle segnalazioni pervenute dal Soggetto Aggiudicatore

mediante comunicazione in posta elettronica, dovrà intervenire con personale specializzato **entro 24 (ventiquattro) ore** dalla trasmissione della segnalazione.

Relativamente agli interventi ritenuti **urgenti** dal Soggetto Aggiudicatore, e come tali segnalati al Fornitore mediante comunicazione in posta elettronica, il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato **entro 4 (quattro) ore** dalla trasmissione della segnalazione.

Le segnalazioni urgenti trasmesse dopo le ore 15.00 si intendono regolarmente assolute se il Fornitore interviene entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo alla trasmissione della segnalazione.

Reperibilità di estrema urgenza (pronto intervento)

In particolari casi di **estrema urgenza**, correlati a situazioni di emergenza e/o di pericolo, allo scopo di garantire la messa in sicurezza degli impianti, il Fornitore è tenuto ad intervenire tempestivamente e comunque **non oltre 1 (una) ora** dalla segnalazione.

La reperibilità di pronto intervento dovrà essere garantita continuativamente, 24 ore su 24 ore, per 7 giorni settimanali ed in ogni periodo dell'anno.

Le richieste di pronto intervento saranno trasmesse a mezzo telefono e successivamente confermate mediante posta elettronica.

Tempi di intervento

In tutti i casi sopra descritti (reperibilità ordinaria, urgente e di estrema urgenza), il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la trasmissione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo. Il tempo di intervento indicato riguardo le segnalazioni di estrema urgenza (pronto intervento) si intende intercorrente dalla chiamata telefonica.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle penali previste al punto 3 – Contenuto prestazionale del servizio, Art. 14 – Penali e risoluzione del contratto, della lettera di invito a presentare offerta.

Al fine di garantire comunicazioni inequivocabili fra le parti, il Soggetto Aggiudicatore provvederà a fornire un elenco delle persone autorizzate ad inoltrare richieste d'intervento, che, pertanto, saranno le sole a potere attivare tali procedure, fatti salvi i casi di emergenza o di forza maggiore.

Fermo restando l'onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione tecnicamente non immediati o non compatibili con la disponibilità del Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore:

- a) sarà tenuto ad adottare soluzioni anche solo provvisorie, finalizzate alla messa in sicurezza dell'impianto;
- b) dovrà dichiarare il termine di conclusione, salvo forza maggiore, dell'intervento di ripristino della completa funzionalità dell'impianto; tale termine sarà autorizzato dal Soggetto Aggiudicatore mediante Ordine di intervento trasmesso con posta elettronica; il mancato rispetto del predetto termine determinerà l'applicazione delle penali previste al punto 3 – Contenuto prestazionale del servizio, Art. 14 – Penali e risoluzione del contratto, della lettera di invito a presentare offerta.

4. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Remunerazione dei servizi a canone

Il canone viene determinato moltiplicando il prezzo unitario (Pu) offerto dal Fornitore, come indicato per ciascun prodotto nella rispettiva Scheda di Attività e Frequenze di cui all'allegato da A.1.1.1 del presente documento, per la quantità richiesta dal Soggetto Aggiudicatore e per il numero di mesi di contratto indicato dal Soggetto Aggiudicatore (cioè, $\text{Canone} = \text{Pu} * \text{Quantità} * \text{Mesi di contratto}$), nel seguente dettaglio:

PRODOTTO	Pu	Quantità	Mesi di contratto
Conduzione e manutenzione centrali termiche	euro/impianto mensili	1	36
Conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento (chiller)	euro/impianto mensili	1	36
Manutenzione impianti di raffrescamento (split system)	euro/impianto mensili	2	36
Manutenzione impianti idrici e idricosanitari	euro/impianto mensili	1	36
Conduzione e manutenzione impianti UTA	euro/impianto mensili	3	36

Remunerazione dei servizi fuori canone

In caso di irregolarità nel funzionamento dell'impianto, il Fornitore è tenuto ad eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti non funzionanti o logorate. La remunerazione delle attività eseguite di ripristino dell'impianto varia a seconda che le anomalie siano riscontrate:

- a) durante le attività periodiche del Fornitore;
- b) tramite avviso del Soggetto Aggiudicatore, **fino a 15 segnalazioni**;
- c) tramite avviso del Soggetto Aggiudicatore, **oltre le 15 segnalazioni**.

Diritto di chiamata

Le **prime 15 segnalazioni annue** per interventi ordinari ed urgenti sono comprese nel canone e non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso per il diritto di chiamata. Le 15 segnalazioni comprese nel canone annue non sono cumulabili.

Per ognuna delle **ulteriori segnalazioni annue (dalla 16° in poi)** sarà riconosciuto al Fornitore un compenso, non incluso nel canone, pari ad **Euro 50,00 (Cinquanta/00)**.

Le segnalazioni di estrema urgenza (pronto intervento) saranno tutte compensate con un diritto di chiamata di Euro 50,00 (Cinquanta/00). Inoltre, qualora gli interventi a seguito di segnalazioni di

estrema urgenza siano compiuti in orario festivo o notturno, sarà riconosciuta per la manodopera una maggiorazione del 10% (dieci per cento) dei prezzi, senza applicazione di franchigia.

Franchigia

Le attività che il Fornitore sarà chiamato a svolgere a seguito delle prime 15 segnalazioni annue saranno compensate applicando una franchigia. Le attività eseguite a seguito delle ulteriori segnalazioni annue (dalla 16° in poi), saranno compensate senza applicare la franchigia.

Sia per le anomalie riscontrate nel **caso a)** (durante le attività periodiche del Fornitore), sia per quelle riscontrate nel **caso b)** (tramite avviso del Soggetto Aggiudicatore, fino a 15 segnalazioni), è prevista l'applicazione di una **franchigia di Euro 100,00 al costo delle attività compiute.** In altri termini, le attività il cui onere sia inferiore alla franchigia gravano integralmente sul Fornitore, mentre nel caso in cui l'onere sia superiore alla franchigia, è prevista una retribuzione del Fornitore pari alla differenza tra il costo delle attività eseguite e la franchigia.

Tuttavia, nei due casi suesposti differisce la modalità di remunerazione del costo della manodopera.

In particolare, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto eseguite nel **caso a)** (durante le attività periodiche del Fornitore), **il costo della manodopera è compreso nel canone** e quindi si applica la franchigia esclusivamente al costo dei materiali di ricambio utilizzati nelle sostituzioni e/o riparazioni delle parti non funzionanti o logorate. Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.

Per converso, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto eseguite nel **caso b)** (tramite avviso del Soggetto Aggiudicatore, fino a 15 segnalazioni), **si applica la franchigia al costo complessivo dell'intervento (manodopera e materiali).**

Per le attività di ripristino nel **caso c)**, invece, **non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia.**

Gli oneri per materiali e manodopera saranno remunerati in base al Prezzario Lavori Pubblici della Toscana, pubblicato sul portale prezzariollpp.regione.toscana.it, ambito territoriale Provincia di Firenze, per le tipologie attinenti, applicando lo sconto corrispondente alla riduzione del prezzo offerto per i servizi a canone rispetto all'importo a base di gara. Riguardo la manodopera, lo sconto sarà applicato alle componenti "spese generali" e "utili di impresa".

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Avvio delle attività

Gli impianti sui quali saranno erogati i servizi di conduzione e manutenzione saranno consegnati da IRPET in contraddittorio con il Fornitore.

IRPET può definire con il Fornitore l'effettuazione di una visita congiunta presso le sedi di ubicazione degli impianti che saranno oggetto del servizio al fine di individuare ulteriori elementi ed informazioni utili ad un corretto avvio del servizio richiesto.

All'atto dell'attivazione dei servizi oggetto del presente documento verrà redatto, in forma scritta, un Verbale di attivazione del servizio.

Esso dovrà essere redatto dal Fornitore contraente e controfirmato per accettazione da IRPET, e conterrà la data di avvio del servizio (che, salvo diversi accordi tra le parti coinciderà con la data di presa in consegna degli impianti e con la data di sottoscrizione del verbale stesso), nonché l'attestazione della presa in consegna degli impianti. Al suo interno sarà riportato il dettaglio delle informazioni relative agli impianti sui quali viene attivato il servizio ordinato. In particolare dovranno essere indicate l'ubicazione degli impianti, le sue consistenze e il relativo stato.

Lo stesso documento conterrà gli estremi identificativi di IRPET e del Fornitore e dei relativi rappresentanti.

Il Fornitore contraente dovrà inoltre indicare le figure di riferimento per la gestione del contratto (Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.

Il Fornitore dovrà fornire la lista dei nominativi del personale adibito allo svolgimento delle attività, con le relative qualifiche e requisiti professionali richiesti per legge.

Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.

Programma operativo delle attività

Il Fornitore dovrà presentare ad IRPET un Programma operativo delle attività, che consiste in un documento contenente la schedulazione, per ciascun impianto e relativi componenti, di tutte le singole attività oggetto del servizio.

Il primo Programma operativo dovrà essere consegnato ad IRPET contestualmente all'avvio dell'esecuzione delle attività.

Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.

Scheda di consuntivo intervento

Tutte le attività di manutenzione, sia periodiche che a richiesta, eseguite per rimuovere anomalie non prevedibili ex ante, ovvero interventi a seguito di rottura, dovranno essere consuntivate dal Fornitore mediante la scheda di consuntivo dell'intervento.

In tale scheda dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica che descrivono l'entità dell'intervento in termini di attività eseguite e di risorse impiegate. In particolare, nella scheda di consuntivo dell'intervento dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'intervento (specificando se l'intervento è di natura periodica ovvero scaturito da guasto e/o da una richiesta di IRPET);
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- numero e qualifica del personale impiegato.

Qualora l'intervento sia scaturito da una segnalazione di IRPET, il Fornitore dovrà specificare, all'interno della scheda, la data e l'ora di ricezione della segnalazione.

La scheda di consuntivo dell'intervento, compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore, dovrà essere controfirmata da IRPET come attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e dell'accettazione dello stesso.

Rendiconto delle attività

Con cadenza semestrale, a seguito dell'avvenuta esecuzione delle attività periodiche con cadenza semestrale, – e, relativamente al secondo semestre nell'anno, delle attività a periodicità annuale - e di quelle rientranti nel suddetto periodo, il Fornitore ha l'obbligo di presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nell'arco del periodo di riferimento, sia periodiche che a richiesta. Nel rendiconto dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l'entità dell'intervento in termini di attività eseguite, di risorse impiegate e di costi sostenuti, ripartiti tra costi di manodopera e costi dei materiali.

Il rendiconto dovrà riportare, per ciascun intervento eseguito per il ripristino del regolare funzionamento degli impianti e delle attrezzature, a seguito di guasto o su chiamata, l'indicazione dettagliata del costo della manodopera e dei materiali utilizzati, l'applicazione delle franchigia ed il diritto di chiamata, se dovuto. Ciò allo scopo di determinare il costo complessivo da addebitare ad IRPET per gli interventi non previsti per le attività periodiche.

Il rendiconto sarà verificato da IRPET, nella figura del responsabile dell'esecuzione, e, qualora accettato, consentirà al Fornitore di emettere la fattura comprensiva del canone e del corrispettivo per gli altri interventi eseguiti.

Eventuali divergenze rilevate da IRPET saranno verificate in contraddittorio con il Fornitore.

L'emissione delle fatture sarà consentita per il canone ed i soli interventi di cui è stato accettato il rendiconto.